

*Comune di Borghetto
Lodigiano*

Statuto Comunale

CENNI STORICI DEL COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

Del territorio comunale fanno parte oltre al capoluogo, le frazioni di Casoni, Fornaci, Panigada, Pantiara e Vigarolo. L'attuale Borghetto è costituito dall'unione di due antichi paesi ubicati lungo le sponde sinistra e destra del fiume Sillaro: Fossadolto o Fossadolto Alto (perché collocato, quest'ultimo all'interno di un fossato costruito molto probabilmente per la difesa di un castello, di cui si ha notizia anche nel testamento dell'arcivescovo milanese Ariberto da Intimiano) e Borghetto.

L'arcivescovo Ariberto aveva lasciato i suoi possedimenti nella zona al Capitolo metropolitano, che li infeudò ad alcune potenti famiglie dell'epoca, fra le quali i Rho e i Maineri. In seguito, il 24 dicembre 1123, i territori di Fossadolto, Panisacco e Cavacurta vennero ceduti ad Anselmo Rho, diacono decumano della Chiesa milanese.

I beni della famiglia Maineri vennero invece comprati il 15 luglio 1186 dal vescovo di Torino Milone "de Cardanio", che era anche arciprete nell'ambito della Chiesa milanese, e da questi donato sempre al Capitolo milanese.

Nell'agosto 1251, mentre in Lodi infieriva la lotta contro i Cremonesi e Piacentini, partigiani dell'imperatore, il Castello di Fossadolto era difeso dai Guelfi che vi tenevano più di cento cavalieri.

Cacciati i Torriani di Milano, questi si rifugiarono in Lodi, in questa occasione, il Marchese di Monferrato, unito alle milizie dell'Arcivescovo Ottone Visconti ed ai Pavesi, espugnò i castelli di Mombrione, di Bargano di Fossadolto.

Nella primavera del 1270, il Castello di Fossadolto fu presa da Napo della Torre, in guerra contro Lodi.

Il 10 Settembre 1278, fu occupato dai Milanesi, capitanati dal Marchese di Monferrato coi fuorusciti lodigiani in lotta contro Cassone della Torre.

Anche Borghetto dovette fiorire anticamente, essendo, come Fossadolto, piantato sulla riva del Sillaro, ed a breve distanza dalla strada Romea che da Piacenza conduceva a Lodi Vecchio.

Della vicina Fossadolto seguì in gran parte le vicende, ma con maggior fortuna.

Del paese si ricorda come avesse pagato una taglia al legato imperiale, nel 1261. In esso vi era parte dei beni che il Capitolo metropolitano aveva ricevuto per testamento da Ariberto d'Intimiano.

Nel 1359, Bernabò Visconti donò le proprietà possedute a Borghetto agli ospedali milanesi che lui stesso aveva fondato. Tali beni, poi, nel 1458 dovevano passare in proprietà all'Ospedale Maggiore.

Nell'anno 1481 la famiglia Rho divenne feudataria di questi luoghi. In una transazione interessante il Capitolo metropolitano, avvenuta il 2 maggio 1488, Borghetto e Fossadolto sono ritenuti un paese solo.

Più tardi, poiché la famiglia dei Rho era in continua diatriba con lo stesso Capitolo, venne spogliata dei suoi beni, che vennero concessi a Giuseppe Bertoglio nel 1694.

Della famiglia Rho si conosce solo che nel 1609 era composta da otto membri che esercitano a turno la giurisdizione sul feudo. Risiedeva in un palazzotto fatto costruire nel Quattrocento (l'attuale Palazzo Rho) ed era proprietaria di quasi tutto il territorio borghettino.

Posto sulla via che collega Lodi alle colline di San Colombano e al Pavese, Borghetto diventa nel XVIII secolo un ricco insediamento agricolo che conta più di 4000 abitanti, raccolti, un terzo nel centro del paese e i restanti due terzi nelle frazioni più grandi e nelle cascine.

Capoluogo della tredicesima delegazione della provincia austriaca di Lodi, ottiene nel 1794, di “tenere l'annuale Fiera del bestiame e di ogni sorta di mercanzia” conosciuta come “Fiera di San Bartolomeo”.

Dal 1796 al 1815 con l'arrivo di Napoleone e la costituzione della Repubblica Cisalpina, il paese è confermato capoluogo di Distretto e di Cantone, durante la dominazione francese in Lombardia. Di nuovo capoluogo di Distretto della provincia di Lodi e Crema, ricostruita dagli Austriaci nel 1816, Borghetto diverrà Mandamento del Circondario di Lodi (Provinciale di Milano) con la soppressione della Provincia del 1859.

Nel XIX secolo l'agricoltura, unica risorsa del paese, compie passi avanti: si estende l'irrigazione, si dà più ampio impulso alla distribuzione delle acque e al livello delle marcite.

Viene introdotta la stabulazione che permette un aumento della produzione del latte e rende possibile l'utilizzo razionale del letame prodotto e comporta complessivamente un maggior guadagno sull'allevamento. Di questo progresso si avvantaggeranno, tuttavia, quasi unicamente le classi più agiate, mentre la maggior parte degli abitanti del paese versano in condizioni di estrema povertà.

Nel 1848, 31 Marzo, i Borghettini fanno una ostile, ma coperta, accoglienza all'esercito piemontese, comandato dal principe Vittorio Emanuele, inondando di acqua i campi che i soldati dovevano occupare. Il generale Della Rocca minaccia di incendiare il Borgo.

Verso la fine dell'800 la comparsa di industrie sul territorio ha profonde ripercussioni, oltre che sulla vita economica, anche sulle condizioni dei lavoratori, dando luogo ai primi movimenti operai; così nel 1883 nasce a Borghetto “La Società di Mutuo Soccorso” con queste finalità: pagare l'indennità agli operai durante la loro malattia, dare in caso di inabilità o di morte, un sussidio alle famiglie, favorire il lavoro dei giovani.

Il 5 Novembre 1885, S. Francesca Cabrini apre in paese un “Monastero”, in cui raccoglie la gioventù specie femminile, per l'educazione religiosa e sociale; nel 1890 diventano operanti anche la scuola materna ed elementare; l'opera delle suore cabriniane si protrarrà fino al 1990.

Il 16 Aprile del 1908, con l'intervento di dodici soci, viene fondata una Cassa Rurale sotto la direzione di Don Galdino. Solo nel 1921 acquista una sua precisa configurazione, specie tramite l'opera del parroco Don Rolla, che nello stesso anno con un gesto lungimirante, divide un fondo parrocchiale nella Frazione Casoni in 80 piccoli appezzamenti familiari, acquistati dai richiedenti con l'aiuto finanziario della Cassa Rurale, a modici tassi di interesse.

Borghetto conosce anni di grande fermento religioso, sociale ed artistico sotto la guida del parroco Mons. Rolla dotato di bontà, intelligenza ed intraprendenza veramente eccezionali. Nel 1933 verrà consacrato vescovo di Forlì.

Nel 1936 viene aperta la Casa di Riposo Ing. Pietro Zoncada.

Nel periodo dell'ultima guerra mondiale, il paese soffre per i soldati lontani, per la fame, per la sofferenza degli sfollati e per mille altre difficoltà. Invaso dai tedeschi, subisce numerosi atti di violenza, fino all'uccisione di un giovane borghettino Aldo Quartieri.

Nel dopoguerra la ripresa è lenta, sono numerosissime le famiglie in condizione di grave povertà: il lavoro nei campi, nelle piccole imprese edili o nelle fabbriche, soprattutto nel periodo invernale, è scarso e mal pagato; le abitazioni sono misere, la mortalità infantile ancora alta. Grazie però, all'indomabile voglia di migliorare dei borghettini, si lavora intensamente e si va verso un periodo di benessere economico e sociale.

Negli anni '50 con la meccanizzazione del lavoro agricolo, le cascine si vanno progressivamente spopolando, mentre il "boom" industriale richiama verso la città molti operai.

Borghetto perde abitanti e numerose piccole attività artigianali, sono invece pochi gli insediamenti industriali locali.

Ancor oggi, il suo vasto territorio rimane suddiviso fra numerose aziende agricole a conduzione quasi prettamente familiare, mentre il grosso della popolazione lavora fuori paese.

Attualmente conta 4.000 abitanti.

<p style="text-align: center;">Titolo I</p> <p style="text-align: center;">PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI</p>
--

Art. 1
Il Comune quale Ente locale

1. Il Comune è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate.
6. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune di Borghetto Lodigiano (di seguito denominato solamente "Comune") si impegna a superare le discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando, anche con specifiche azioni positive, condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale.
7. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli (Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
8. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazioni e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
9. Il Comune assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 2
Territorio gonfalone e stemma

1. Il territorio del Comune di Borghetto Lodigiano confina con quello dei Comuni di Massalengo, Graffignana, San Colombano al Lambro, Livraga, Villanova S., Ossago, Brembio. Gli organi comunali esercitano normalmente le funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 Funzioni

1. Le funzioni di cui il Comune ha titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici, esse attengono secondo i fini già enunciati:
 - a) alla rappresentanza, alla cura alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;
 - b) alla cura e allo sviluppo del territorio, delle attività economico produttive insediate ed abitative che su di esso si svolgono;
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più razionale dei servizi;
 - b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal regolamento.

Art. 4 Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle associazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Stimola e promuove interventi di prevenzione, con particolare attenzione alla devianze giovanili.

Art. 5 Diritto allo studio e formazione professionale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio ed alla formazione professionale, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture e servizi, all'integrazione dell'handicap, alla prevenzione delle cause di disadattamento ed emarginazione. Collabora e sostiene le istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private, esistenti sul territorio.

Art. 6

Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico ed archeologico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Favorisce la promozione dell'attività turistica e la fruizione dei suoi valori ambientali e paesaggistici, assicurando sostegno a Enti ed Associazioni che operano nel settore.

Art. 7

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di vari enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni secondo le leggi ed i regolamenti vigenti.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, anche avvalendosi di specifico piano ambientale, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici commerciali e agricoli.
2. Interviene nella realizzazione dei piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, predisposti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici e dal Comune stesso, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi urbanistici.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

<p style="text-align: center;">Titolo II</p> <p style="text-align: center;">L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE</p> <p style="text-align: center;">I CONSIGLIERI COMUNALI</p>

Art. 9

Elezioni, composizione e durata del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco) dispone che la proposta di decadenza, da sottoporre all'esame del Consiglio, sia notificata all'interessato almeno dieci giorni prima.

Trascorso il termine suddetto di giorni dieci senza che da parte del Consigliere sia stata prodotta alcuna giustificazione, ovvero quelle addotte non siano ritenute plausibili, il Consiglio, con deliberazione da adottare in seduta pubblica, lo dichiara decaduto.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
6. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
7. Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

Art. 10

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio od alla fine di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Per favorire il funzionamento dell'esercizio delle precitate attribuzioni, il Sindaco mette a disposizione idoneo locale con adeguate attrezzature (senza uso esclusivo).

7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalle leggi e dai regolamenti.
8. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti interessi propri od loro parenti od affini sino al quarto grado.
9. In caso di assenza od impedimento del Sindaco o del Vice Sindaco a presiedere il Consiglio Comunale ne fa le veci l'Assessore Anziano o, in mancanza di Assessori, il Consigliere anziano.
10. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti il maggiore di età.
11. E' Assessore anziano l'Assessore più anziano di età.
12. Ai Consiglieri ed agli Amministratori spetta, a richiesta dell'interessato, in luogo del gettone di presenza, una indennità di funzione, secondo l'articolo 23, commi 5 e 8, della Legge n. 265/1999.
13. Il regolamento disciplina il regime di questa indennità.

Art. 11 **Surrogazione e supplenza** **dei Consiglieri comunali**

1. Nei Consigli Comunali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 Marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dall'art. 1 della legge n. 30/1994, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione da parte del Prefetto ex art. 15, comma 4 ter introdotto dal comma 1 dell'art. 1 della legge n.16/92, così come modificato dall'art.2 della legge n.30/1994, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 12 **Prerogative delle minoranze consiliari**

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie, e speciali aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento, La composizione, la durata, le modalità di controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti

prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art. 13 **Dimissioni del Consigliere Comunale**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39 comma 1 lett. b), n. 2 della Legge n. 142/90.

Art. 14 **Prima seduta del Consiglio** **Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori a tal fine:
 - entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione;
 - il Sindaco in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15 **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) atti normativi
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
 - Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
 - b) atti di programmazione/conti consuntivi
 - programmi;
 - piani finanziari;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
 - bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - conti consuntivi;
 - c) atti di decentramento
 - tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
 - d) atti relativi al personale
 - atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
 - e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
 - convenzioni fra comuni e fra Comune e provincia;
 - accordi di programma;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
 - f) atti relativi a spese pluriennali
 - tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti
- acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - assunzione diretta di pubblici servizi;
 - costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
 - concessioni di pubblici servizi;
 - affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi
- atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge;
 - disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
 - modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;
- l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
 - emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
 - emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
 - ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;
- m) atti di nomina
- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
 - nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
 - nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
- n) atti elettorali e politico - amministrativi
- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - surrogazione dei consiglieri;
 - approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 - approvazione o reelezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - nomina della commissione elettorale comunale;
 - esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico - amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 17
Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta fra cui il Vice-Sindaco. Il Sindaco della composizione della Giunta dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 18 **Composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da numero minimo di quattro ad un massimo di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i Consiglieri Comunali.
3. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 19 **Il Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 20 **Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco cui compete la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° Dicembre al 31 Dicembre.
3. Esso può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica;
 - c) per deliberazione della Giunta Comunale che fissa il giorno della seduta.

Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta o è stata adottata la deliberazione di Giunta.

4. Gli avvisi di convocazione contenenti gli oggetti da trattare devono essere notificati dal messo ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta (esclusi i giorni di consegna e di seduta) quando si tratta di sessione ordinaria, tre giorni liberi prima della

seduta (esclusi i giorni di consegna e di seduta) quando si tratti di sessione straordinaria.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
6. Il Consiglio Comunale si riunisce, anche, ad iniziativa dell'Organo Regionale di Controllo e dal Prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
7. Il Sindaco, Presidente ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio secondo quanto disposto dal Regolamento.

Art. 21

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge in osservanza al principio del "Giusto procedimento".

Art. 22

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 23

Validità delle sedute: quorum strutturale/validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
 2. L'avviso di prima convocazione deve recare anche la data e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno, purché dopo almeno un'ora da quella di prima convocazione.
- In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, oltre al Sindaco, per deliberare tutti gli argomenti di competenza consiliare.
3. Nessuna deliberazione è valida se la proposta non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge altra maggioranza.
 4. Le votazioni hanno luogo con voto palese: per alzata di mano. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 24

Commissioni consiliari permanenti speciali e d'indagine

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti.
 2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la composizione, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
 3. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.
 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
 5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto al voto.
 6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
 7. Il Consiglio può istituire commissioni speciali incaricate di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dello svolgimento dei compiti e della attività del Comune.
- Alle Commissioni speciali non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
8. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, precisando il fine, l'ambito di esame, il tempo concesso e l'eventuale possibilità di avvalersi dell'ausilio di professionisti esterni.
 9. La Commissione è composta da cinque Consiglieri individuati con votazione segreta da liste contenenti non più di tre nominativi. Risultano eletti i Consiglieri più votati.
 10. Deve essere rappresentata la minoranza Consiliare.
 11. La Commissione di indagine ha ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei Funzionari e impiegati nonché dei soggetti esterni coinvolti nelle questioni esaminate.
 12. La Commissione, insediata dal Sindaco Presidente del Consiglio, procede alla nomina, a maggioranza degli assegnati, del suo Presidente.
 13. Il funzionamento della Commissione di indagine è disciplinato dal Regolamento Consiliare.

Art. 25 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a) I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
 - b) Le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
 6. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 26

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Art. 27

Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. In particolare chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 3° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

4. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Art. 28
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivo.
4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel suddetto termine, vi provvede il Consigliere Anziano.
5. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Consigliere Anziano.
6. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espressa per appello nominale.
7. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
8. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 29
**Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del Sindaco**

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario Comunale, ed acquisite al Protocollo Comunale.
5. Il Consiglio per la presa d'atto delle stesse deve essere convocato dal Consigliere Anziano entro il decimo giorno finale successivo alla presentazione.
6. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
7. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.
8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 30

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione alla carica di Sindaco o di assessore;
 - c) negli altri casi previsti dalla Legge.
2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 31

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 32

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
5. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta dirigenti e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 33

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 34

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 35

Giuramento e distintivo del Sindaco

1. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini".
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 36

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con

l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità

previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Sindaco indice i referendum comunali.

7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.

8. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

9. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

11. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 37 Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
12. Non è consentita la mera delega di firma.

<p style="text-align: center;">Titolo III L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI</p>
--

Art. 38
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione amministrativa del comune di Borghetto Lodigiano, i metodi per la sua gestione operativa e l'assetto delle sue strutture organizzative sono disciplinate in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
 2. La struttura organizzativa del Comune è articolata in "aree di attività" e, all'interno di ciascuna area, in "servizi" caratterizzati da funzioni finali che possono, a loro volta, essere articolati in unità operative.
 3. Nell'attribuzione delle competenze al Segretario Comunale ed ai Responsabili del Servizio è da osservare il principio della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi - programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
 4. Nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi vengono inoltre stabilite le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi; tale coordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
- In caso di vacanza del posto di responsabile di servizio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, queste possono essere transitoriamente assegnate con l'osservanza delle condizioni e modalità previste dalla normativa vigente in materia.
5. Il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prevede altresì la possibilità di conferire incarichi con l'osservanza di quanto prevede e dispone l'art. 51 della legge n. 142/90.
 6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, altresì, la dotazione organica, la modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 39
Il Direttore Generale

1. Il Comune di Borghetto Lodigiano può stipulare una convenzione con altri Comuni ai sensi dell'art. 51-bis comma 3 della legge 142/90 al fine di procedere alla nomina congiunta del Direttore Generale secondo le modalità e i criteri definiti nella medesima convenzione.

2. I rapporti del Direttore Generale con ciascuno dei Comuni convenzionati sono definiti nella convenzione di cui al comma precedente. Nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nella convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore Generale esercita, presso il Comune di Borghetto Lodigiano, le funzioni disciplinate dall'art. 51-bis comma 1 della legge n. 142/90.
3. In particolare il Direttore Generale:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) sovrintende alla gestione dell'Ente indirizzando e coordinando l'azione dei responsabili dei servizi;
 - c) si attiva affinché siano raggiunti livelli ottimali di efficacia ed efficienza: a tal fine provvede a razionalizzare e a snellire, compatibilmente con gli adempimenti imposti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, tutte le procedure relative all'erogazione dei servizi comunali;
 - d) effettua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dall'art. 40 D.Lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77 e dal Regolamento di Contabilità;
 - e) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 11 D.Lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77 qualora gli organi di governo dell'Ente decidano di darvi attuazione.
4. Le funzioni di Direttore Generale, qualora non venga stipulata la convenzione di cui all'art. 51-bis comma 3 della legge 142/90, possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Art. 40

Il Segretario Comunale

1. Il Comune di Borghetto Lodigiano ha un Segretario titolare dirigente e funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto ad un Albo Nazionale articolato in sezioni regionali e il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi della categoria. Il Segretario è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo di cui al presente comma secondo le modalità stabilite dall'art. 17, comma 70, della legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successivi provvedimenti attuativi.
2. Il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed è a questi legato da un rapporto fiduciario, svolge un ruolo di collaborazione, anche propositiva, e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente affinché l'azione svolta dall'Ente sia conforme alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Le funzioni di assistenza e di collaborazione sono esercitate sia a richiesta degli organi istituzionali sia di iniziativa dello stesso Segretario e questi potrà esternalarle con qualsiasi forma, ivi compresa quella scritta, non solo nella fase istruttoria dei procedimenti di formazione degli atti ma anche in quella decisionale indicando, se del caso, le misure idonee a rendere legittima l'azione amministrativa.
3. Oltre alle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa di cui ai commi precedenti, il Segretario esercita le seguenti specifiche funzioni:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione;

- b) esercita la potestà rogatoria in relazione a tutti i contratti stipulati dal Comune; effettua l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti unilaterali resi a delle strutture private stipulate nell'interesse del Comune.
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Titolo IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 41
I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 42
Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 43

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara, in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 44

L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente statuto.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
6. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 45

L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.
3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.
6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Titolo V

FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

Art. 47

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti qualora non sia conveniente la istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti nell'articolo precedente.
2. La convenzione relativa alla costituzione del consorzio, oltre alle previsioni di cui all'art. 44 (convenzioni), deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

Art. 48

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su problemi che interessano la comunità.

Art. 49 Comitati di Frazione

1. Il Comune favorirà inoltre, stante la particolare struttura sociale economica e territoriale del Comune di Borghetto Lodigiano, la costituzione di comitati di frazione e di quartiere secondo le modalità disciplinate dal regolamento. I Comitati suddetti possono essere sentiti per la predisposizione dei bilanci di previsione.

Art. 50 Interventi nel procedimento amministrativo

1. Gli interessati partecipano ad ogni procedura relativa all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, comitati, associazioni, rappresentativi di interesse superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 51

Diritti di accesso e diritto di informazione

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
4. Tutti gli atti dell'Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previsti al precedente articolo.
5. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. Copia dello statuto del regolamento e del piano regolatore generale e del regolamento di attuazione deve essere altresì esposta nei locali della biblioteca comunale.
6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
7. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
8. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 Agosto 1990, n. 241.

Art. 52 **Petizioni**

1. I cittadini singoli od associati, e se associati con documento sottoscritto da almeno venti iscritti nelle liste elettorali, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale, entro 60 giorni dalla presentazione, procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire alla indicazione contenuta nella petizione. La modalità di intervento dell'Amministrazione comunale sulla questione oggetto della petizione ovvero la relativa archiviazione devono essere poste dal Sindaco, all'ordine del giorno del Consiglio comunale di prima seduta. Il Consiglio comunale dovrà esprimersi sulla questione oggetto della petizione. Al Consiglio comunale che dovrà discutere sulla questione oggetto della petizione ha diritto di intervenire il cittadino singolo proponente la petizione o, tramite un proprio rappresentante, per illustrarne compiutamente gli aspetti, i cittadini che hanno proposto la petizione nel caso di petizione presentata da cittadini associati.

Art. 53 **Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione**

1. Gli elettori del Comune in numero non inferiore a venti possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione.
2. Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
3. Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
4. Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
6. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 54 **Referendum comunali**

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum

consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Segretario Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
10. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
12. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
13. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

<p style="text-align: center;">Titolo VI</p> <p style="text-align: center;">FINANZA E CONTABILITA'</p>
--

Art. 55
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. La Giunta approva il piano elementare di attribuzione delle risorse, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 56
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 57

Revisione economico-finanziaria

1. Un Revisore dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del comune e delle istituzioni.
2. Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
3. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
4. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
5. Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
6. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.
7. *Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti".*

Art. 58

Il controllo della gestione

1. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
2. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle riserve finanziarie ed organizzative sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

<p style="text-align: center;">Titolo VII</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' NORMATIVA</p>
--

Art. 59
Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto possono essere precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese.
4. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
7. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
8. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

Art. 60
Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di pubblicazione di giorni 15 all'Albo Pretorio.

Art. 61
Disposizione finale

1. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto.